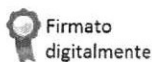


Pubblicato il 22/07/2021

N. 00471/2021 **REG.PROV.COLL.**
N. **00097/2020 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 97 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 9;

contro

Comune di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Coccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell'atto prot. n. 0063878 del 4.12.2019, a firma del Dirigente p.t. del Settore lavori pubblici del Comune di Frosinone e del Responsabile del procedimento, recante «Richiesta di autorizzazione esecuzione scavi su suolo comunale - Via La Botte comunicazioni integrazioni documentali»;

nei limiti precisati con il presente ricorso, del «Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione ed il ripristino dei sedimi stradali», approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27.6.2019;

ove adottato, del provvedimento di archiviazione della domanda di autorizzazione presentata dalla società Telecom Italia S.p.A. ai sensi del d.lgs. n. 259 del 2003 e s.m.i.;

di ogni atto e provvedimento presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché non conosciuto;

nonché, per l'accertamento dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza di autorizzazione per scavo tradizionale per allaccio utenza presentata dalla società Telecom Italia S.p.a. ai sensi del d.lgs. n. 259 del 2003 e s.m.i, protocollata dal Comune Città di Frosinone con n. 49530 del 24.9.2019.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Frosinone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2021 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto, il ricorso notificato il 31 Gennaio 2020 e depositato il successivo 14 Febbraio con cui Telecom Italia S.p.A. – premesso di avere richiesto con istanza del 24.9.2019 l'autorizzazione per l'esecuzione di un intervento consistente in uno scavo tradizionale in attraversamento, per la posa di un cavo telefonico per allaccio utenza in via La Botte, civico da 21 a 25 – ha impugnato l'atto in epigrafe specificato, col quale il Dirigente p.t. del settore lavori pubblici del Comune di Frosinone e il Responsabile del procedimento hanno formulato una richiesta di integrazione documentale fondata sul «Regolamento vigente» (i.e. il nuovo «Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione ed il ripristino dei sedimi stradali», approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 41 del 27.6.2019;

Considerato, che a sostegno del gravame la ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge (artt. 86, 88 e 90 del d.lgs. n. 259/03; principi di non discriminazione e parità di trattamento di cui alle direttive nn. 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE; art. 231 co. 3 del Codice della Strada; D.M. "Scavi" dell'1.10.2013) ed eccesso di potere:

I) Gli atti comunali impugnati, ivi compreso, se del caso, il Regolamento approvato con D.C.C. n. 41/2019, sono illegittimi a fronte dell'intervenuta formazione del silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione presentata da TI il 24.9.2019, e per conseguente violazione degli artt. 88 e ss. CCE; L'Amministrazione, lungi dal poter richiedere, a distanza di oltre due mesi e mezzo, integrazioni documentali e oneri ulteriori (comunque, come si vedrà, inammissibili ed elusivi della normativa di riferimento), avrebbe dovuto avvalersi, a tutto concedere, dei propri poteri di autotutela;

II) I provvedimenti con cui il Comune ha richiesto a TI, ai fini del perfezionamento dell'istanza di autorizzazione, integrazioni documentali e oneri prestazionali ed economici, si appalesano del tutto illegittimi sia per violazione delle sovraordinate e speciali disposizioni del CCE, artt. 88 e ss., e All. 13, sia per falsa applicazione del Regolamento comunale di cui alla D.C.C. n. 41/2019. In ogni caso quest'ultimo, a ritenerlo applicabile alla domanda presentata dalla società esponente, deve ritenersi illegittimo – e in questi termini ritualmente si impugna – per violazione delle medesime disposizioni di legge, e dei principi, di matrice costituzionale ed euro-unitaria, cui esse rispondono;

Visti, i motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati con cui la ricorrente ha impugnato la comunicazione del 13.1.2020 con cui il Geom. Salvatore Cirillo del Settore Lavori Pubblici del Comune di Frosinone ha reso noto che "la pratica è archiviata in quanto non sono pervenute le integrazioni richieste entro i trenta giorni", riproponendo sostanzialmente le medesime censure del ricorso introduttivo;

Visto, l'atto depositato in data 9 luglio 2020 con cui si è costituito in giudizio il Comune di Frosinone eccependo, con successiva memoria, l'improcedibilità del ricorso;

Rilevato, in via preliminare, che deve essere accolta l'eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse formulata dall'Amministrazione resistente;

Considerato, in particolare:

- che in data 4/3/2020, con nota acquisita al protocollo del Comune con il n. 12590, la Società ricorrente, per gli stessi lavori di scavo in via La Botte, ha presentato una nuova istanza, allegando alla stessa, la prescritta documentazione di cui all'art. 6 del Regolamento comunale n. 41 del 27 giugno 2019, richiesta nell'atto impugnato con l'odierno ricorso;

- che con provvedimento protocollo n. 0018772 del 15.4.2020, l'Amministrazione ha rilasciato a favore della Società ricorrente l'autorizzazione "per lavori comportanti la manomissione ed il ripristino dei sedimi stradali in Via La Botte, per la posa in opera di cavo telefonico, con scavo a cielo aperto su carreggiata", previa osservanza delle condizioni e prescrizioni previste dall'art. 10 del Regolamento comunale n. 41 del 27 giugno 2019;

- che, peraltro, a seguito di riscontrate omissioni da parte della ricorrente in violazione delle condizioni ex art. 10 del predetto Regolamento, l'Amministrazione con nota prot. n. 0026721 del 22.05.2020 ha avviato ai sensi dell'art. 22 del Regolamento comunale n. 41 del 27 giugno 2019, nei confronti della Società ricorrente, un procedimento sanzionatorio;

- che pertanto, avendo la ricorrente ottenuto il rilascio del titolo autorizzatorio successivamente alla proposizione del ricorso, è venuto meno l'interesse alla coltivazione dello stesso posto che l'eventuale annullamento della nota impugnata non recherebbe alcuna utilità alla ricorrente;

Ritenuto, per completezza, che il ricorso è comunque infondato, perché, come

correttamente evidenziato dall'Amministrazione resistente, la fattispecie in argomento esula dalla disciplina speciale di cui al D.lgs n. 259/03 in quanto l'istanza di cui è causa riguarda lavori di scavo della sede stradale per la posa di un cavo telefonico al fine di consentire l'allacciamento alla rete telefonica di un'utenza privata; trattasi, pertanto, di lavori di allacciamento alla rete telefonica che esulano dall'ambito di applicazione del richiamato Codice, circoscritto, ai sensi dell'art. 2 alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili e che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti R.G. 97/2020 li dichiara improcedibili.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 20 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario

L'ESTENSORE

Roberto Maria Bucchi

IL PRESIDENTE

Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO